



VIA FASANO - ZONA INDUSTRIALE  
LOCALITA' PIANODARDINE 83100 - AVELLINO  
TEL. +39.0825 2041 – FAX +39.0825 204217  
E-MAIL: [AIR@AIR-SPA.IT](mailto:AIR@AIR-SPA.IT)  
PEC: [AIR-SPA@PEC.IT](mailto:AIR-SPA@PEC.IT)  
C.F. E P.IVA N. 02237920646



VIA FASANO - ZONA INDUSTRIALE  
LOCALITA' PIANODARDINE 83100 - AVELLINO  
TEL. +39.0825 2041 – FAX +39.0825 204217  
E-MAIL: [AIR@AIRCAMPANIA.IT](mailto:AIR@AIRCAMPANIA.IT)  
PEC: [AIR@PEC.AIRCAMPANIA.IT](mailto:AIR@PEC.AIRCAMPANIA.IT)  
C.F. E P.IVA N. 02977850649

---

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
“AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A.” IN “AIR CAMPANIA SRL”  
CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA  
SOCIETA' INCORPORANTE IN SOCIETA' PER AZIONI  
ED AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE**

---

*Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del Codice Civile*

## INDICE

1.	PREMESSA STRATEGICA ED INQUADRAMENTO GIURIDICO .....	3
2.	SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	4
2.1.	SOCIETÀ INCORPORANTE.....	5
2.2.	SOCIETÀ INCORPORANDA..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
3.	STATUTO DELL'INCORPORANTE.....	6
4.	RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE .....	7
5.	DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE .....	8
6.	TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI .....	8
7.	VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE .....	8
8.	LA RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DEGLI ESPERTI .....	9
9.	VANTAGGI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE.....	9
10.	DATA DI EFFICACIA CIVILISTICA, CONTABILE E FISCALE .....	13
11.	LE “OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE” PREVISTE DAL PROGETTO E LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 3 E 4, DEL TUSP. ....	13
12.	ALTRE INFORMAZIONI.....	16
13.	PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE.....	16

## 1. Premessa strategica ed Inquadramento giuridico

Ai sensi dell'art. 2501 *ter* del Codice Civile, gli amministratori della società “**Autoservizi Irpini SpA**” (di seguito anche indicata come “*società controllante*” o “*incorporanda*”) e della società “**Air Campania Srl**” (d’ora in poi anche indicata come “*società controllata*” o “*incorporante*”) hanno redatto il presente progetto di fusione per incorporazione di Autoservizi Irpini SpA con contestuale trasformazione della incorporante AIR Campania Srl in Società per azioni. Più precisamente, l’operazione di fusione per incorporazione assumerà la particolare forma di **fusione inversa** (o *reverse merger*), al termine della quale la società attualmente controllata (*i.e.* Air Campania Srl) incorporerà l’attuale controllante (la società A.IR. Autoservizi Irpini SpA).

La prospettata operazione, in coerenza con gli indirizzi formulati dalla Regione Campania con la deliberazione n. 116 del 23/03/2021, concorre al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) avviare il percorso funzionale al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate regionali operanti nel settore del trasporto pubblico locale in coerenza con l’indirizzo formulato dalla Regione Campania di dar luogo ad un’unica società partecipata che operi nel campo del trasporto automobilistico anche tenuto conto della previsione di cui all’art. 20, c. 2 lett. c, D.Lgs. n. 175/2016;
- b) realizzazione dal punto di vista organizzativo e gestionale, di un'integrazione dei processi decisionali e di una maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, al contempo, favorendo sinergie industriali e organizzative ed economie di gestione ed evitando appesantimenti dei costi di struttura, con conseguente liberazione di risorse finanziarie;
- c) concorrere alla razionalizzazione della governance delle partecipate regionali operanti nel settore del TPL su base modale.

Allo scopo di adattare l'assetto organizzativo-istituzionale della società risultante dalla fusione alle nuove esigenze sopravvenute, contestualmente al perfezionamento dell’atto di fusione, sarà altresì deliberata la trasformazione dell’incorporante AIR Campania Srl in società per azioni, per effetto della quale, ai sensi dell’art. 2498 cod. civ., l’ente trasformato conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Per l’Ente Regione Campania, che attualmente detiene il 100% del capitale sociale della incorporanda **Autoservizi Irpini SpA** – che a sua volta possiede la partecipazione totalitaria nell’incorporante AIR Campania Srl - la prospettata operazione comporterà una “sostituzione”

della partecipazione precedentemente posseduta nella controllante-incorporanda con la partecipazione totalitaria nella società risultante dalla fusione nella sua nuova veste giuridica di “AIR Campania SpA”. In altri termini, per effetto dell’operazione di cui trattasi, venendo meno l’interposizione di **Autoservizi Irpini SpA**, la Regione Campania deterrà direttamente la partecipazione totalitaria in AIR Campania Srl la quale, come anticipato, contestualmente alla fusione, sarà trasformata in società per azioni.

In considerazione della circostanza che la società incorporanda attualmente detiene la partecipazione totalitaria della controllata-incorporante Air Campania Srl, è applicabile la cd. “procedura semplificata” di cui all’art. 2505 c.c., potendosi omettere tanto la relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501 *quinquies* quanto la relazione degli esperti ex art. 2501 *sexies* del codice civile. Dette relazioni, di regola, sono rispettivamente finalizzate: a giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione con particolare riguardo al rapporto di cambio e, a dar conto della congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote.

Il possesso totalitario da parte dell’Ente Regione Campania delle azioni della incorporanda Autoservizi Irpini SpA e il contestuale possesso totalitario da parte di quest’ultima dell’intero capitale sociale della incorporante, rende inoltre possibile il ricorso alla previsione di cui all’articolo 2501 *quater* c.c. Per l’effetto, l’Ente Regione Campania può manifestare la propria disponibilità a rinunciare alla predisposizione di aggiornate situazioni patrimoniali delle società partecipanti all’operazione ai sensi e per gli effetti del disposto art. 2501 *quater* del codice civile, nonché a rinunciare:

- al termine di 30 giorni prescritti dall’art. 2501 *ter* del c.c. decorrenti tra la data di iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese e la deliberazione di approvazione del progetto medesimo;
- al termine di 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione prescritti dall’art. 2501 *septies* del c.c. per la messa a disposizione del progetto di fusione, dei bilanci degli ultimi tre esercizi<sup>1</sup>decorrenti tra la data di iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese e la deliberazione di approvazione del progetto medesimo.

Con specifico riferimento alla disciplina prevista dall’art. 5 del TUSP, si rinvia al punto 11 che segue per una dettagliata analisi

## **2. Società partecipanti alla fusione**

Con riferimento ai soggetti giuridici partecipanti all’operazione si espone quanto segue.

---

<sup>1</sup> Per completezza, l’art 2501 *septies* prevedrebbe anche la messa a disposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, ove redatte. Tale elemento non è applicabile stante la rinuncia espressa dal socio ai sensi dell’art 2501 *quater*.

## 2.1. Società incorporante

La società incorporante è la “**AIR Campania Srl**” con sede legale in Avellino in via Fasano, zona industriale Pianodardine, codice fiscale e partita IVA: 02977850649, iscritta al R.E.A. di Avellino al numero 196712. La società è attualmente assoggettata all’attività di direzione e coordinamento della società controllante “Autoservizi Irpini SpA”.

Alla data del presente Progetto di fusione il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 3.220.000,00.

Con Verbale di Assemblea Ordinaria del 25 Maggio 2021 è stato nominato Amministratore Unico il dott. Anthony Acconcia. L’Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge e dello statuto societario, sono di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci.

La società incorporante svolge attività trasporto pubblico locale su gomma e su fune di interesse urbano, provinciale e regionale. Nel corso degli ultimi anni, l’incorporante ha esteso l’area geografica servita grazie all’implementazione di linee sia interprovinciali, che consentono il collegamento del capoluogo Irpino e dei suoi comuni con le città di Benevento, Napoli e Salerno, sia di linee interregionali, così permettendo interconnessioni con Roma, Campobasso, Foggia e Isernia.

Il perfezionamento dell’operazione di fusione “inversa” per incorporazione di AIR Autoservizi Irpini SpA in AIR Campania Srl con contestuale trasformazione di quest’ultima in società per azioni, comporterà l’aumento del capitale sociale della incorporante AIR Campania Srl fino ad euro 30.530.385,00 (*ossia al valore del capitale sociale della incorporanda AIR Autoservizi Irpini SpA. Il Capitale Sociale della incorporante sarà aumentato sino a concorrenza del capitale sociale della società incorporata, mediante emissione di nuove azioni che saranno assegnate al socio Regione Campania*). Per effetto della contestuale trasformazione dell’incorporante in società per azioni, il predetto capitale sociale sarà suddiviso in numero di azioni (di nuova emissione) pari alle attuali azioni dell’incorporanda AIR Autoservizi Irpini SpA. Ogni azione della società incorporanda AIR Autoservizi Irpini SpA sussistente al momento della data di efficacia dell’operazione sarà dunque concambiata con una azione di nuova emissione della società incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1. Le azioni di nuova emissione della incorporante avranno godimento regolare e attribuiranno alla Regione Campania i medesimi diritti. Ne consegue che l’assetto azionario dell’incorporante, a seguito della prospettata operazione, non divergerà da quello attuale della incorporanda AIR Autoservizi Irpini SpA. In definitiva, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della AIR Campania Spa (*incorporante post Fusione*) saranno assegnate alla

Regione Campania, oggi unico socio della Autoservizi Irpini SpA (*incorporanda*), nel medesimo esatto numero delle azioni da essa possedute ante fusione.

A seguito di quanto sopra esposto non è, inoltre, previsto alcun conguaglio in denaro.

L'operazione di fusione comporterà l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale della società incorporante che terrà conto dell'aumento del Capitale Sociale, delle necessarie integrazioni dell'oggetto sociale che sarà implementato per ricomprendere le attività oggi esercitate dall'incorporanda Autoservizi Irpini SpA della trasformazione in Società per Azioni e di tutte le modifiche necessarie per rendere il nuovo statuto compatibile alle prescrizioni dettate per le Spa.

## **2.2. Società incorporanda**

La società incorporanda, “**Autoservizi Irpini SpA**”, con sede legale in Avellino in via Fasano, zona industriale Pianodardine, codice fiscale e partita IVA: 02237920646, è iscritta al R.E.A. Irpinia Sannio al numero 144104, ed è società a capitale pubblico interamente partecipata dall'Ente Regione Campania.

Alla data del presente Progetto di fusione il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 30.530.385,00.

La società si occupa della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su fune, nonché della gestione del più generale patrimonio immobiliare del gruppo.

Con verbale di Assemblea Ordinaria del 18 marzo 2020 è stato nominato Amministratore Unico della società il dott. Anthony Acconcia, al quale sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge e dello statuto societario, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

## **3. Statuto dell'incorporante**

La società incorporante, contestualmente al perfezionamento dell'operazione di fusione inversa, sarà trasformata in società per azioni ed aumenterà il capitale sociale fino ad euro 30.530.385,00. La predetta società, inoltre, adotterà un nuovo statuto sociale, come nel testo accluso al presente progetto quale allegato “A” per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di efficacia dell'operazione di fusione e contestuale trasformazione in società per azioni. In particolare, l'adozione del nuovo statuto prevederà principalmente quanto segue:

- modifica della denominazione in “AIR Campania SpA”;

- integrazione dell'oggetto sociale per l'implementazione delle attività oggi svolte dalla incorporanda Autoservizi Irpini Spa;
- aumento del capitale sociale fino ad euro 30.530.385,00.

#### **4. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante**

La fusione comporta, quale esito finale, una *reductio ad unitatem* dei patrimoni delle singole società. Sul punto, le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico-sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale.

Pertanto, l'operazione nella prospettiva del socio Regione Campania, da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione.

Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per il socio della società incorporata l'operazione di fusione avviene in **condizioni di sostanziale neutralità**. Difatti, ogni azione dell'incorporanda Autoservizi Irpini SpA sussistente al momento della data di efficacia dell'operazione (di seguito specificata) sarà concambiata con una azione di nuova emissione dell'incorporante AIR Campania, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di Cambio 1:1.

Pertanto, mediante l'istituto della fusione inversa all'Ente Regione Campania, socio unico della società controllante-incorporanda (Autoservizi Irpini SPA), verrà attribuita la totalità delle azioni della incorporante - trasformata al contempo in società per azioni - AIR Campania SpA. In altri termini, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale dell'incorporante *post* fusione saranno attribuite alla Regione Campania, socio unico dell'incorporanda, nel medesimo esatto numero delle azioni possedute nell'incorporanda. Non è previsto, inoltre, alcun conguaglio in denaro.

Le azioni dell'incorporante, che saranno dunque assegnate all'Ente Regione, saranno azioni di nuova emissione, derivanti dalla richiamata operazione di trasformazione con contestuale aumento di capitale dell'incorporante stessa ed attribuiranno al loro possessore i medesimi diritti.

Contestualmente all'efficacia della fusione la partecipazione attualmente detenuta dall'incorporanda Autoservizi Irpini SpA nell'incorporante AIR Campania Srl sarà annullata.

Pertanto, la Regione Campania, che oggi è titolare, in senso economico, del patrimonio della controllata-incorporante in via mediata ed indiretta attraverso la partecipazione totalitaria posseduta dalla controllante, lo diventerà direttamente per effetto della fusione, attraverso la titolarità ad essa attribuita dell'intero capitale sociale della società risultante dalla fusione (AIR Campania SpA).

Poiché ad esito della prospettata operazione l'Ente Regione Campania acquisirà la partecipazione al capitale sociale della società incorporante in misura assolutamente proporzionale alla partecipazione precedentemente posseduta nella società incorporanda (totalitaria), non vi è alcuna ragione di temere che l'operazione in oggetto possa arrecare un pregiudizio alla consistenza patrimoniale della partecipazione posseduta dalla Regione Campania ante fusione.

Il principio di neutralità dell'operazione per i soci dell'incorporata trova conferma anche in campo fiscale, laddove l'art. 172 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che *"Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa"*.

#### **5. Data di godimento delle azioni di nuova emissione**

Le azioni di nuova emissione della società incorporante avranno godimento regolare ed attribuiranno al loro possessore, la Regione Campania, i medesimi diritti a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione, così come prevista nel successivo paragrafo 9.

#### **6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci**

L'art. 2501 *ter*, co. 1, c.c., nel fissare il contenuto minimo del progetto di fusione, invita gli organi amministrativi delle società coinvolte nell'operazione ad illustrare il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Giova dunque precisare che in nessuna delle società partecipanti all'operazione in oggetto esistono speciali categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni ai quali siano riservati, in dipendenza della fusione, trattamenti particolari.

#### **7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione**

La prospettata operazione di fusione inversa non prevede l'attribuzione di vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società coinvolte.



## **8. La relazione degli organi amministrativi e degli esperti**

I soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno rinunciato all'unanimità alla Relazione di cui al primo comma dell'art. 2501 quinquies c.c. ed alla Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote di cui all'art. 2501 *sexies* c.c..

## **9. Contesto e vantaggi attesi dall'operazione di fusione**

L'operazione in argomento sarebbe realizzata in un momento di importante discontinuità per il Gruppo AIR.

Il contesto di riferimento per effetto di eventi "esogeni" all'attività gestionale del Gruppo è sensibilmente mutato rispetto al 2018, anno in cui era stata perfezionata la scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio di trasporto nell'allora AIR Mobilità srl (oggi AIR Campania srl). I principali elementi di discontinuità riguardano:

### ***i. Evoluzione delle procedure di gara per il TPL extraurbano***

Le procedure della gara europea per l'affidamento dei servizi minimi di TPL su gomma di interesse regionale – Regione Campania (la "Gara") hanno subito un differimento temporale rispetto alle tempistiche inizialmente previste, principalmente in ragione del sopraggiungere della pandemia. Il termine di presentazione delle offerte relative ai diversi lotti della gara è attualmente previsto entro il mese di Maggio 2023; successivamente si svolgerà la fase di valutazione delle offerte e solo successivamente alle attività valutative e di verifica dei requisiti si potrà procedere con l'aggiudicazione dei lotti e la conclusione delle procedure di affidamento.

AIR Campania sta attualmente partecipando alla Gara in relazione al lotto 2 in RTI con altri operatori, una modalità che non comporta necessariamente, in caso di eventuale aggiudicazione, la costituzione di una società di progetto, potendosi, in alternativa, costituire anche solo un raggruppamento temporaneo di imprese.

In tale contesto, l'Operazione non avrebbe impatti rispetto alla partecipazione di AIR Campania alla Gara, in quanto la giurisprudenza e la prassi ANAC ammettono nella vigenza del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei Contratti" o "Codice"), pur in assenza di una norma espressa, le modifiche soggettive dell'originario partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda o di atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sempre che tali atti non siano finalizzati a eludere l'applicazione del Codice e siano comunicati alla stazione appaltante, cui spetta il compito di verificare l'idoneità soggettiva del subentrante. Analoghe regole valgono per la fase di esecuzione del contratto, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 Codice.

## **ii. Valorizzazione del patrimonio immobiliare**

AIR ha agito negli anni, in attuazione degli indirizzi regionali in materia di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, quale soggetto attuatore per la costruzione di nuove autostazioni (es. Grottaminarda, recentemente inaugurata e aperta al pubblico) ed ha altresì provveduto alla dismissione/messa a reddito di beni non strumentali.

Il portafoglio immobiliare – proprio in attuazione degli indirizzi regionali - si è modificato alla luce degli interventi gestionali e manageriali posti in essere in questi anni e il perimetro degli asset immobiliari di AIR risulta oggi diverso nella sua composizione e presenta un maggior livello di integrazione con la gestione del servizio.

Occorre, inoltre, considerare che, a seguito degli affidamenti emergenziali disposti dalla Regione Campania, AIR Campania ha preso in affitto aree e depositi strumentali alla gestione del servizio.

Ne deriva che la suddivisione, posta in essere nel 2018, tra la gestione delle infrastrutture per il TPL su gomma e l'esercizio del servizio, poste rispettivamente in capo ad AIR e AIR Campania è stata superata nei fatti per dare risposta alle esigenze regionali sopra richiamate.

In considerazione di quanto sopra, sono venute di fatto meno le ragioni che avevano portato alla separazione tra il patrimonio e la gestione; la scelta di riportare nell'alveo di un'unica società il patrimonio immobiliare strumentale inizialmente oggetto di separazione, mediante l'Operazione, presenta l'indubbio vantaggio di consentire di conseguire sinergie operative e gestionali da parte del soggetto che gestisce il servizio.

## **iii. Piano di razionalizzazione delle società partecipate nel settore del TPL**

La Regione Campania ha rinnovato i propri indirizzi in materia di razionalizzazione delle società operanti nel TPL attraverso la DGR n. 116/2021 con la quale ha inteso favorire attraverso l'avvio di un processo unitario, strutturato ed articolato per fasi una maggiore integrazione tecnico-operativa tra EAV e AIR, valutando anche soluzioni di revisione dell'assetto societario con l'integrazione tra le due realtà e la costituzione, tra l'altro, di un'unica società operativa destinata alla gestione del servizio di trasporto su gomma anche tenuto conto della previsione di cui all'art. 20, c. 2, lett. c, Decreto Madia.

L'Operazione potrebbe rappresentare quindi il primo passo del più ampio disegno di riorganizzazione della gestione del TPL regionale oggetto della DGR n. 116/2021.

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 Decreto Madia, approvato con DPGR n. 162 del 23.12.2022, dà atto degli approfondimenti in corso propedeutici all'operazione di riordino regionale delineata dalla DGR n. 116/2021.

L'incorporazione della Autoservizi Irpini SpA nella attuale AIR Campania Srl è quindi strumentale al raggiungimento dello scopo, perseguito dalla Regione Campania, di costituire un'unica società partecipata per la gestione del trasporto pubblico locale su gomma.

**iv. Semplificazione del quadro gestionale in essere**

Nel corso degli anni AIR ha investito nel miglioramento dei propri sistemi di monitoraggio della gestione per il cui utilizzo sono già oggi previsti dei contratti di service con AIR Campania. In tale contesto, un accorpamento delle due realtà aziendali non modificherebbe quindi le prassi gestionali in essere, che già oggi prevedono una forte integrazione tra le strutture operative delle due entità societarie.

**v. Affidamenti emergenziali**

Come anticipato, nel corso del 2021 la Regione Campania ha disposto l'affidamento emergenziale ad AIR Campania dei servizi di TPL su gomma nelle aree delle province di Caserta e Salerno, in precedenza eserciti dalle aziende CLP e Autolinee Buonotourist, al fine di evitare l'interruzione dei servizi in ragione delle procedure concorsuali che hanno interessato le due società.

AIR Campania ha quindi avviato da Settembre 2021 l'esercizio del trasporto nelle due aree.

Successivamente la Regione Campania ha affidato ad AIR anche i servizi di TPL su gomma nel Comune di Morcone.

Nel 2022 AIR Campania è stata oggetto di un ulteriore affidamento emergenziale (congiuntamente con EAV) per i servizi di TPL su gomma precedentemente gestiti da CTP nelle aree di Caserta e della Provincia di Napoli.

Si tratta di servizi la cui sostenibilità economica è influenzata negativamente dall'elevato tasso di evasione tariffaria, circostanza che, nel caso dei servizi ex CTP, si somma con un ulteriore effetto negativo derivante dalla mancata erogazione dei servizi da parte del precedente operatore.

Per far fronte alle necessità sopraggiunte legate all'esecuzione dei servizi emergenziali affidati, AIR Campania ha dovuto incrementare il proprio parco mezzi. Tenuto conto della situazione di emergenza in essere ed al fine di assicurare la necessaria continuità dei servizi, il fabbisogno di mezzi nel breve periodo è stato coperto con il noleggio di bus da altri operatori, con un significativo onere economico per AIR Campania. La Regione Campania, facendo seguito all'affidamento ex CTP, ha stanziato delle risorse per l'acquisto di bus usati da adibire al servizio; ad oggi le relative procedure di approvvigionamento sono state recentemente concluse e nel corso dei prossimi mesi è prevista la consegna degli ultimi autobus.

Come anticipato, AIR Campania ha, inoltre, mantenuto i livelli occupazionali assorbendo il personale dei precedenti gestori e favorendo politiche di esodi incentivati per le risorse più vicine all'età pensionabile. L'avvio dei nuovi servizi ha quindi comportato difficoltà anche da un punto di vista organizzativo e di gestione delle risorse.

**vi. Ripresa dei livelli di domanda e quadro macroeconomico di riferimento**

Il settore del TPL è stato indubbiamente tra i più colpiti dagli effetti della pandemia, ancora più significativi per i gestori dei servizi sulla base di contratti "net cost", che hanno subito gli effetti di una sensibile riduzione della domanda, con conseguente flessione dei ricavi da traffico, i quali ancora oggi risultano inferiori al periodo pre-pandemia.

Ciò trova conferma anche negli Studi ASSTRA i quali dimostrano che la domanda di servizi TPL risulta ancora al di sotto dei livelli 2019 e che, nonostante un trend in risalita, per il 2023 ci si attende ancora un -12% rispetto al periodo pre-pandemico.

A quanto sopra si aggiungono gli effetti negativi del significativo aumento dei prezzi dei fattori produttivi, con particolare riguardo ai prodotti energetici, determinato anche dalla crisi ucraina, che ha comportato, a partire dalla fine del 2021, dei rincari significativi nei costi dei carburanti e dei prodotti derivati quali olio e lubrificanti (seconda voce di costo per i gestori). L'operazione di fusione inversa di cui al presente progetto, si inserisce quindi in un più ampio processo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della struttura di Gruppo, ad esito del quale si ritiene possano realizzarsi sinergie di gestione e di tipo tecnico-operativo e una ridefinizione dell'assetto delle partecipazioni dirette/indirette possedute dalla Regione Campania nel settore del Trasporto Pubblico Locale coerentemente con il quadro normativo di riferimento e con la regolamentazione di settore.

La prospettata operazione risponde altresì all'obiettivo di realizzare un accorciamento della catena di direzione e controllo, comportando difatti l'unificazione e l'integrazione dei processi decisionali e pertanto il raggiungimento di maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse. Si eviteranno in tal modo duplicazioni ed appesantimenti dei costi di struttura, con particolare riguardo ad un indubbio risparmio dei costi amministrativi e conseguente liberazione di risorse finanziarie e si realizzeranno sinergie operative derivanti dalla gestione in modo congiunto e integrato di funzioni oggi separate in distinte entità societarie con un vantaggio in termini di ottimizzazione delle risorse ai fini dell'accrescimento della produttività. L'operazione consentirà quindi di realizzare importanti economie di gestione che contribuiranno ad un processo di rafforzamento aziendale.

In conclusione, dunque, notevoli sono gli effetti della proposta operazione, non solo sotto il profilo organizzativo e gestionale, ovvero economico e finanziario, ma anche in termini di

aderenza ai principi del quadro normativo di riferimento in materia di razionalizzazione e gestione delle società partecipate pubbliche anche in materia di TPL.

#### **10. Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale**

Gli effetti civilistici della prospettata operazione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 *bis* c.c. (di seguito “**data di efficacia dell'operazione**”). A partire da tale data, l'operazione determinerà l'estinzione dell'incorporanda Autoservizi Irpini SpA e l'incorporante AIR Campania SpA subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda, nonché in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima, con conseguente assunzione dei relativi diritti ed obblighi.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 *ter*, co. 1, c.c., le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dall'esercizio in corso nel momento della data di efficacia con retrodatazione al primo gennaio 2023.

Dalla medesima data di cui al punto precedente decorreranno gli effetti fiscali dell'operazione. Con riferimento a questi ultimi e con particolare riguardo all'imposizione diretta, si segnala che la fusione inversa è un'operazione fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La predetta disposizione normativa sancisce, difatti, che l'operazione in argomento non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito in capo alle società partecipanti.

In particolare, in capo all'incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, ivi incluso l'avviamento. Simmetricamente, i beni ricevuti dall'incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'incorporanda (principio di continuità nei valori fiscali riconosciuti).

Ai sensi del comma 10 dell'art. 172 del D.P.R. 917/1986 gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti di imposta, della società incorporanda che si estingue per effetto dell'operazione in oggetto, sono adempiuti dalla stessa incorporanda fino alla data di efficacia della fusione di cui al predetto articolo 2504 *bis* del codice civile. Successivamente a tale data i predetti obblighi saranno assolti direttamente dalla società incorporante anche se già maturati in capo alla incorporanda.

#### **11. Le “operazioni societarie straordinarie” previste dal progetto e la disciplina di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.**

Come abbiamo avuto modo di precisare nel presente progetto, l'intera complessa operazione prevista, esaminata nelle sue componenti o fasi, può essere considerata come la risultante di tre correlate operazioni straordinarie:

- a) la fusione per incorporazione (inversa);
- b) la trasformazione della società risultante dalla fusione in società per azioni;
- c) l'aumento di capitale sociale della società incorporante.

Alla luce della previsione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022, abbiamo scrutinato, sulla base dei recenti orientamenti assunto dalla Corte dei Conti, le descritte operazioni straordinarie allo scopo di accertare se i necessari atti deliberativi che il socio unico Regione Campania dovrà assumere dovessero essere sottoposti all'esame preventivo della competente Sezione della Corte dei conti, in ossequio alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del citato art. 5 in ordine alla conformità dei provvedimenti da assumere a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Soccorre, sul punto, una recentissima deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22), in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 196/2022/QMIG), ha affrontato una fattispecie avente ad oggetto un complesso di operazioni straordinarie molto simili a quelle oggetto del presente progetto (per tipologia di operazioni da realizzare).

Sul punto, le Sezioni riunite in sede di controllo, condividendo le prospettazioni della Sezione remittente, hanno ritenuto che: *“l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, come ritenuto dalla Sezione remittente, si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (omissis).*

*L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni*

*societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione”.*

Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni riunite in sede di controllo, sono pervenute ad affermare il seguente principio di diritto: *“l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio”.*

Ad analoga conclusione giunge la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 246/2022/PASP del 19 dicembre 2022 nella quale si affronta, nel dettaglio, la fattispecie dell’aumento di capitale sociale e si precisa che la deliberazione di aumento di capitale sociale ed la successiva sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato **da parte dell’ente già socio** non rientrano fra gli atti da trasmettere alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P.. Difatti *“... la deliberazione di aumento di capitale, consiste in un atto di organizzazione interno alla società, di regola riservato all’assemblea dei soci, chiamata ad esprimere la volontà della società attraverso i quorum e le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 196/2022/QMIG; Cass., sez. I, 17/7/2013, n. 17467; Cass., sez. V, 27/5/2011, n. 11725; Cass., sez. V, 15/9/2009, n. 19813; Cass., sez. I, 19/10/2007, n. 22016; Cass., sez. V, 19/4/2000, n. 5190; Cass., sez. I, 26/1/1996, n. 611).*

*Detta delibera societaria, avente efficacia organizzativa interna e implicante una modificazione statutaria, non determina un effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio e, pertanto, l’atto deliberativo dell’ente pubblico con cui quest’ultimo determina la propria volontà di approvarla in assemblea non rientra fra gli atti da trasmettere alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 196/2022/QMIG).*

*Per completezza di trattazione, occorre osservare che a tale delibera societaria fa seguito l’eventuale decisione di adesione e sottoscrizione dell’aumento da parte dell’ente pubblico, già socio o interessato a divenire tale, mediante un conferimento in denaro o in natura. Detta volontà si manifesta con la sottoscrizione - in tutto o in parte - dell’aumento deliberato, ed è diversa dalla manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. I, 17/7/2013, n. 17467; Cass. civ., sez. V, 27/5/2011, n. 11725; Cass. civ., sez. V, 15/9/2009, n. 19813). È questa seconda fase che, invece, rileva ai fini del controllo ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.; ciò però **solo nel caso in cui l’ente aderente sia terzo rispetto alla società**. In tale ultima ipotesi, infatti, la sottoscrizione dell’aumento di capitale risulta assimilabile ad un’operazione di*

*acquisto di partecipazioni ex novo. Pertanto, in aderenza al combinato disposto dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del TUSP, l'atto deliberativo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, da parte dell'ente pubblico terzo, in precedenza non socio, va trasmesso alla Corte dei conti per l'esame prescritto dall'art. 5 T.U.S.P.*

In conclusione possiamo affermare che le deliberazioni che la Regione Campania dovrà assumere per autorizzare le operazioni straordinarie di cui al presente progetto non rientrano fra gli atti da trasmettere alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P.

## **12. Altre informazioni**

Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, variazioni ed integrazioni al presente progetto di fusione ed allo statuto sociale dell'incorporante qui accluso, nei limiti di quanto consentito dalla normativa o eventualmente richiesti dall'autorità pubblica e dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

## **13. Pubblicazione del progetto di fusione**

Il presente progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese Irpinia Sannio e pubblicato sui siti internet delle società partecipanti [www.air-spa.it](http://www.air-spa.it) e [www.aircampania.it](http://www.aircampania.it)



## **STATUTO AIR CAMPANIA SPA**

### **ARTICOLO 1**

#### **DENOMINAZIONE**

E' costituita una società per azioni denominata "AIR CAMPANIA S.P.A.".

### **ARTICOLO 2**

#### **SEDE LEGALE**

La società ha sede in Avellino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, filiali, uffici senza rappresentanza, recapiti e dipendenze in genere, in Italia o all'estero.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **ARTICOLO 4**

#### **AZIONISTI**

Possono essere azionisti della Società gli Enti locali, come definiti dal comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. 422/97 ed altri enti pubblici, anche economici.

Possono, altresì, essere azionisti altri soggetti di diritto pubblico, di diritto privato e soggetti privati scelti con i criteri e le procedure previsti dalla legge.

Il domicilio degli azionisti per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

## **TITOLO II**

### **ARTICOLO 5**

#### **OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto:

- la produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su gomma di persone, a mezzo di autolinee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, metropolitane leggere su gomma ed altri veicoli;
- la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del trasporto di persone;
- l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività che, rispetto al trasporto, presenti caratteri di connessione, strumentalità e/o complementarità e che sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

- a) l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone e merci;
- b) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del trasporto di persone;
- c) l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ulteriori e/o diversi, a favore di enti territoriali locali sulla base di convenzioni e/o contratti di servizio, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- d) la realizzazione, la gestione e la manutenzione, anche per affidamento a terzi, di autostazioni, rimesse, officine, impianti funiviari e di ogni altra

attività complementare purché funzionale all'esercizio del trasporto di persone, allo sviluppo e al buon funzionamento della rete e degli impianti;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco autofiloviario, delle infrastrutture destinate al servizio e del patrimonio immobiliare di proprietà;

f) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla viabilità, quali la rimozione di auto e la gestione di parcheggi e semafori;

g) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla ottimizzazione ed alla informatizzazione della rete, quali, ad esempio, la progettazione e l'installazione di paline intelligenti;

h) la locazione dei propri spazi per l'esercizio di attività commerciali;

i) lo sviluppo di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la partecipazione ad altre società o mediante accordi con i terzi;

j) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

k) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza funzionali al miglioramento della qualità del trasporto pubblico e, in generale, della mobilità, degli impianti e delle reti di supporto, anche per conto di terzi.

l) la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla mobilità in conformità con le norme previste in materia di transizione ecologica;

m) realizzazione e gestione di parcheggi e gestione dei servizi collegati.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel rispetto della normativa vigente, o anche mediante affidamento a terzi ed anche ricorrendo ad aggregazioni temporanee con altri operatori del settore nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

La società potrà assumere, comunque, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque altro tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso col proprio, purché si rispettino i limiti e le prescrizioni delle norme in materia ed in particolare del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs, 201/2022.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; potrà, in particolare, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate; potrà inoltre assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito;

potrà acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PRELAZIONI**

#### **ARTICOLO 6**

##### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale ammonta ad euro 30.530.385,00 (euro trentamilionicinquecentotrentamilatrecentottantacinque/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di aumento del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno dei medesimi posseduta. L'aumento del predetto capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in natura, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e dalla legge.

Per i conferimenti dei beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 del codice civile.

#### **ARTICOLO 7**

##### **AZIONI**

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni sono liberamente alienabili salvo il rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 6 e secondo le regole stabilite all'art. 9.

La qualità di azionista comporta, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I versamenti concernenti le azioni sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la emissione di azioni speciali, da offrire in sottoscrizione a dipendenti e dirigenti della Società, con esclusione del diritto di opzione, nella osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2349 del codice civile.

L'assemblea può deliberare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357 c.c., l'acquisto di proprie azioni per cederle a dipendenti ed a dirigenti, con la possibilità di concedere agli stessi dei prestiti ad hoc o di fornire garanzie per permetterne la sottoscrizione da parte dei soggetti predetti.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGAZIONI**

La società potrà emettere obbligazioni, sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge (artt. 2410 - 2412 - 2420 bis - 2420 ter c.c.).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria verranno determinate le modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare la emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi dell'art. 2346 c.c.

## **ARTICOLO 9**

### **TRASFERIMENTO AZIONI**

In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio privato spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio privato che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzioni in vendita.

Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento del perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro unico (o di un collegio arbitrale composto di tre membri) nominato dal presidente del Tribunale di Avellino (ove è posta la sede sociale) dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia

della proposta di alienazione; l'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

L'arbitro unico (o il collegio arbitrale), che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore attuale del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

La decisione dell'arbitro (o del collegio arbitrale) deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro (o dal collegio arbitrale) la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'arbitro) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;

b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente;



c) sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

E' escluso, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di acquisto della partecipazione di maggioranza della società da parte di un socio privato, che lo stesso possa porre in essere atti di cessione di azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza.

Decorso il termine di cinque anni di cui al punto precedente, il socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a patto che l'ente pubblico o gli enti pubblici partecipanti alla Società esprimano il loro preventivo motivato gradimento.

Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Il gradimento viene espresso con le modalità di cui in seguito.

Il socio privato che intende alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli enti pubblici partecipanti alla Società, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indicando la quota di capitale che intende cedere ed anche i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascun dei predetti enti si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta missiva.

Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

Le decisioni degli enti pubblici dovranno essere comunicate al socio cedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nell'istanza o posta elettronica certificata.

La cessione effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel relativo libro soci.

Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra, il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili.

## **ARTICOLO 10**

### **RECESSO**

Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni possedute, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro

mezzo idoneo a garantirne la ricezione. La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesso, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La valutazione delle azioni per le quali il socio ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437 ter del codice civile.

#### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 11**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e

del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 del codice civile.

## **ARTICOLO 12**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., è convocata mediante avviso spedito ai soci ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e

del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche il luogo, l'ora e il giorno dell'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima convocazione andasse deserta, a norma dell'art. 2369 c.c..

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea, in seconda convocazione, non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Campania.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. L'Assemblea, in questi casi, si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

## **DIRITTO DI VOTO E DI RAPPRESENTANZA**

Ai sensi dell'art. 2370 del c.c., hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del c.c., mediante delega scritta, consegnata al delegato con firma digitale anche via posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

## **ARTICOLO 14**

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona all'uopo designata dal consiglio predetto o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa a maggioranza del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge ed anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua stesura.

## **ARTICOLO 15**

### **MODALITÀ DI VOTO IN ASSEMBLEA**

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese o con altre modalità, di volta in volta, approvate dall'assemblea stessa e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 16**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2368 del codice civile. In seconda convocazione le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite e deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2369 del codice civile, commi 3 e 4.

Qualora nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno della seconda convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata secondo le stesse modalità previste all'art. 11 comma 4 del presente statuto, e delibera sempre in conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 2369 del c.c..

Tuttavia, anche in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società.

## **ARTICOLO 17**

### **MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina l'Organo Amministrativo e designa tra i suoi membri, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e determina il relativo compenso;
3. nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e determina il relativo compenso;
4. nomina il soggetto al quale demandare la Revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
5. delibera le eventuali azioni di responsabilità verso gli Amministratori e i Sindaci;
6. nomina il Direttore Generale, ove l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico.

#### **ARTICOLO 18**

##### **PROCESSO VERBALE**

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per il tramite dei processi verbali, sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticati dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci al momento dell'autenticazione.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio, in conformità dell'art. 2365 del vigente codice civile.

Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti in ordine cronologico, in apposito libro, ex art. 2421 del codice civile.

#### **ARTICOLO 19**

##### **PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI**



Nel caso di partecipazione maggioritaria al capitale sociale della società da parte di enti pubblici, a questi ultimi spetterà, in presenza di consiglio di amministrazione, la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 20**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci ed avviene nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 175/2016. La società è amministrata di norma da un amministratore unico. Nei modi ed entro i limiti stabiliti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs 175/2016, l'assemblea può, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

È vietata l'istituzione della carica di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori ed il presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di tre anni, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età, senza compensi aggiuntivi. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o inconferibilità. I componenti dell'organo amministrativo devono altresì possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia individuati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016.

Qualora l'assemblea abbia disposto che la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal DPR 30 novembre 2012 n. 251, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti della Regione Campania in quanto amministrazione controllante.

Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamento di fine mandato. Per tutto quanto concerne l'entità della remunerazione degli amministratori la società rispetta i limiti stabiliti in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Coloro i quali hanno un rapporto di lavoro con la società, se nominati amministratori, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata dall'assemblea

dei soci, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

## **ARTICOLO 21**

### **LUOGO E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, (purché in Campania), ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

Il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. Il Consiglio, in questi

casi, si considera comunque tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

## **ARTICOLO 22**

### **VALIDITÀ' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni, ivi comprese quelle di costituzione dei patrimoni destinati, saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 23**

### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge e del presente statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: acquistare, vendere, permutare mobili, materiale rotabile, immobili, acconsentire iscrizioni, privilegi, trascrizioni, cancellazioni ed

annotazioni ipotecarie; rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei Pubblici registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità; compiere operazioni cambiarie e finanziarie, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altra forma di aggregazione aziendale. All'Organo Amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 201/2022, delibera in merito alla costituzione, all'acquisizione, alla vendita, alla permutazione di aziende, rami di azienda e di beni destinati ad essere conferiti in società costituite e costituende, all'assunzione di interessenze e partecipazioni anche di maggioranza, sulla disciplina relativa al regolamento delle attività funzionali, sui contratti di servizio, sulle convenzioni di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 5 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

Per le deliberazioni relative all'assunzione di debiti per la società di un importo superiore ad euro 10.000.000 (diecimilioni) l'organo amministrativo dovrà munirsi della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo nomina, quando non costituito nella forma di un Amministratore Unico, altresì il Direttore Generale, di intesa con la Regione Campania.

L'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti all'Organo Amministrativo, come precisato al primo comma del presente articolo, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo può delegare, anche in via temporanea, parte delle proprie competenze ad un membro dell'Organo stesso nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.

#### **ARTICOLO 24**

##### **ORGANI SOCIALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE NORME GENERALI**

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **TITOLO VI**

##### **RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE**

#### **ARTICOLO 25**

##### **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

La rappresentanza legale della Società spetta, nei limiti delle attribuzioni di cui al presente Statuto, anche al Direttore Generale.

#### **ARTICOLO 26**

##### **DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio di amministrazione, laddove nominato, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

## **ARTICOLO 27**

### **RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art. 2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

## **ARTICOLO 28**

## **PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

All'amministratore unico o agli amministratori con delega l'Assemblea può riconoscere a titolo di compenso incentivante la partecipazione, nei limiti di quanto consentito dalla legge.

Il compenso incentivante di cui ai precedenti capoversi non può in ogni caso essere di importo tale da condurre la remunerazione complessiva degli amministratori al di sopra dei limiti stabiliti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

## **ARTICOLO 29**

### **SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

## **ARTICOLO 30**

### **DIRETTORE GENERALE**

L'Assemblea nomina il Direttore Generale, qualora l'organo amministrativo sia costituito da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nomina il Direttore Generale di intesa con la Regione Campania.

Potrà essere nominato Direttore Generale anche chi riveste la qualifica di Amministratore della Società, senza cumulo degli emolumenti; pertanto, in caso di cumulo di cariche, per tutta la sua durata, al Direttore Generale non sarà dovuto il compenso di Amministratore.



Al Direttore generale, salve le competenze sovraordinate e concorrenti dell'organo amministrativo, compete la responsabilità esecutiva ed operativa della società.

Egli, in particolare, avvalendosi della struttura organizzativa della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base degli obiettivi definiti dall'organo amministrativo;
- sottopone all'organo amministrativo il progetto del bilancio di esercizio predisposto con il supporto degli uffici amministrativi;
- gestisce il processo di organizzazione dell'attività aziendale e formalizza i piani economici e finanziari redatti sulla base del programma di lavoro ed il budget di esercizi, quando predisposti;
- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo amministrativo;
- dirige il personale della società e provvede alla gestione delle necessità, nel puntuale rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti del settore applicabili all'azienda e adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari nei confronti del personale dipendente di ogni qualifica e livello;
- espleta ogni e qualsiasi operazione bancaria;
- assume personale attraverso concorsi e/o selezioni, adottando tutti i provvedimenti necessari ed espressamente riconosciuti dal r.d. n.148/1931 nonché dal d.lgs. 175/2010;
- provvede all'acquisto ed alla vendita di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, con facoltà di procedere all'iscrizione ed alla radiazione degli automezzi di proprietà al pubblico registro amministrativo e di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (ipoteca, privilegi ecc.) sugli stessi;

- esegue tutti i pagamenti inerenti all'attività di impresa;
- su delibera dell'organo amministrativo, indice bandi di gara regolati dalla normativa vigente, eseguendo le relative procedure;
- aggiudica gare e procede anche ad affidamenti a trattativa privata, sottoscrivendo ordini e proponendo la nomina di collaudatori e di responsabili del procedimento;
- stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi;
- adotta, laddove si ritiene necessario, apposito regolamento per la delega di proprie funzioni a dirigenti aziendali;
- su delibera dell'organo amministrativo dispone la partecipazione della società ad appalti, sia pubblici che privati, con facoltà di espletare la procedura preliminare e quella successiva all'aggiudicazione;
- sottoscrive documenti relativi agli adempimenti obbligatori nei confronti degli istituti previdenziali, assicurativi e di controllo;
- assolve agli obblighi normativi di cui alla l. n. 77/2020 per "la gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile".

Nei limiti delle attribuzioni di cui al presente articolo, al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale della Società.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **ARTICOLO 31**

##### **COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, tra gli effettivi, il presidente. La scelta è compiuta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal DPR 30

novembre 2012 n. 251, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

I Sindaci hanno le attribuzioni e i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere ai membri dei Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2402 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.

## **ARTICOLO 32**

### **POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

In ogni caso la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

### **ARTICOLO 33**

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. del codice civile. Il soggetto incaricato dell'attività di revisione legale svolge la propria attività ai sensi del D.Lgs. 39 del 2010.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, nomina il revisore legale dei conti e stabilisce il compenso. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del terzo bilancio successivo al conferimento dell'incarico.

Non possono essere incaricati della revisione legale e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della Società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, c.c..

### **ARTICOLO 34**

#### **RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

L'organo amministrativo nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Le funzioni di RPCT sono affidate ad un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Per quanto concerne gli adempimenti facenti capo al RPCT nonché le relative responsabilità, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed alle delibere emesse dall'ANAC sull'argomento.

## **ARTICOLO 35**

### **FINANZIAMENTI**

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1 e dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da

almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO**

#### **ARTICOLO 36**

##### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dall'Organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione sul governo societario ed alla relazione del Collegio Sindacale e del Revisore, secondo le norme stabilite dagli artt. 2423 e ss. del codice civile. Al bilancio è, altresì, allegata la relazione dell'Organismo di Vigilanza elaborata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il bilancio è comunicato ai Sindaci almeno un mese prima del giorno in cui sarà tenuta l'assemblea e, unitamente alla relazione dei Sindaci, dovrà essere

depositato nella sede della Società in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

#### **ARTICOLO 37**

##### **STRUMENTI DI CONTROLLO SOCIETARIO E RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta o etici propri o adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo annualmente all'Assemblea dei Soci, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

#### **ARTICOLO 38**

## **DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:

- il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, la quale può disporre anche parzialmente, in modo diverso per accantonamento in fondi specifici e per rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse e /o gli istituti di credito designati dall'Organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E GIURISDIZIONE**

#### **ARTICOLO 39**

##### **CRISI AZIENDALE**

La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea.

Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi.



Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, la società adotta un piano di risanamento o, se del caso, di ristrutturazione aziendale.

#### **ARTICOLO 40**

##### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 c.c, o da leggi speciali l'Organo gestorio deve procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c..

L'Organo gestorio conserva, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

L'Organo gestorio contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2485 e seguenti del codice civile.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2487 e succ. del c.c..

La Società può revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea straordinaria secondo i quorum stabiliti dal comma 2 dell'art. 2368 c.c. in prima convocazione e 2369 c. 5 in seconda.

#### **ARTICOLO 41**

##### **AMBITO DI GIURISDIZIONE**

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale. Per le controversie compromissibili, si applica la disciplina di cui al successivo art. 41.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 42**

##### **CONTROVERSIE e CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, quelle promosse dall'Amministratore Unico, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, purché compromissibili,

Sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Avellino. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e il collegio arbitrale decide secondo diritto.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Al Collegio arbitrale è attribuito il potere di concedere misure cautelari, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 838-ter c.p.c.

#### **ARTICOLO 43**

##### **COMPETENZA ESCLUSIVA**

Le controversie non compromettibili in arbitrato saranno di esclusiva competenza del Foro di Avellino.

#### **ARTICOLO 44**

##### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.